

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 196

presentata dai Consiglieri regionali
LI GIOI

l'8 aprile 2026

Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 2026, n. 4
(Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è volta ad assicurare la piena attuazione della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 4, (Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna), attraverso la rimozione puntuale dei profili di criticità evidenziati in sede di interlocuzione governativa. Tale revisione si colloca in un contesto normativo complesso, in cui i confini della potestà legislativa regionale in materia di fondazioni di partecipazione restano oggetto di un vivace dibattito dottrinale, soprattutto per quanto riguarda l'ampiezza dei contenuti di dettaglio consentita alle regioni in tema di disciplina degli organi. Anche la qualificazione giuridica spuria dell'ente, tra la sfera pubblica e quella privata, determina ricadute sostanziali sulla sua architettura organizzativa, passando da modelli di estremo dettaglio a schemi di mero indirizzo. La posizione espressa dagli Uffici governativi tende a valorizzare l'atipicità delle fondazioni di partecipazione consentendo l'applicazione esclusiva della scarna disciplina civilistica e negando l'intervento alla potestà legislativa regionale. In tale contesto si ritiene opportuno adottare un approccio improntato alla massima prudenza legislativa al fine di assicurare la necessaria stabilità all'ente e prevenire il rischio di un vaglio di legittimità costituzionale che ne rinvierebbe l'operatività nel tempo.

L'articolo 1 (modifiche all'articolo 14 della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 4 (Norme finali)), delega alla Giunta regionale il compito di adottare le nuove linee guida per l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione. Tale procedura, previo parere della Commissione consiliare competente, dovrà assicurare la partecipazione dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio e dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica o di loro delegati, all'interno della giunta esecutiva della Fondazione, garantendo così il perseguimento dell'obiettivo principale della legge regionale n. 4 del 2026.

L'articolo 2 (Abrogazioni) ha ad oggetto l'abrogazione degli articoli 5,6,7, e 8 (capo III) della legge regionale n. 4 del 2026, ossia di quegli articoli che disciplinano puntualmente e nel dettaglio gli organi della Fondazione, recependo integralmente le richieste degli Uffici governativi.

L'articolo 3 (Norma finanziaria) concerne gli oneri finanziari e prevede che il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione.

L'articolo 4 (Entrata in vigore) concerne l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente proposta di legge è di carattere ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2026 (Norme finali)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 4 (Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna), è così sostituito:

"1. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 138 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di trasporti, che si esprime nel termine di trenta giorni decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso, sono approvate le nuove linee guida dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione assicurando la partecipazione dell'Assessore regionale competente in materia di turismo e dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, o di loro delegati, nella giunta esecutiva della Fondazione."

Art. 2

Abrogazioni

1. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 4 del 2026 sono abrogati.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente proposta di legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURAS).